

Città di Amantea
(Provincia di Cosenza)
Pubblicazione all'Albo Pretorio

N° Reg. 418

Dal 21 SET. 2020

Al 06.10.2020

Amantea – Belmonte Calabro – Cleto



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
“Costa Tirrenica”

Corso Umberto I°, 27, C.A.P. 87032 – Amantea (CS) Tel. +390982/4291, Fax. +390982/41013
<https://comuncamantea.gov.it> - E-mail: lavoripubblici@pec.comune.amantea.cs.it

BANDO DI GARA

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016
Criterio: Qualità Prezzo ai sensi dell'Art. 36 c. 9-bis del Dlgs 50/2016

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA G. MAMELI DI AMANTEA (CS).
CUP: I98E1800410001 - CIG: 8440566F65**

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

C.U.C. Costa Tirrenica
Corso Umberto I - Amantea (CS)
Tel. 09824291
Sito internet <http://www.comuneamantea.gov.it>
PEC protocollo@pec.comune.amantea.cs.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA G. MAMELI DI AMANTEA (CS).

Il presente appalto ha per oggetto lavori consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione dell'edificio di istruzione superiore di I grado “G. Mameli” di Amantea, con la realizzazione dei relativi impianti e la sistemazione degli spazi esterni. Per i n. 2 corpi funzionali, ovvero la palestra e l'auditorium, non è prevista la demolizione e la successiva ricostruzione, bensì il solo adeguamento sismico.

Codice NUTS: ITF61
CIG: 8440566F65
CUP: I98E18000410001
CVP: 45214220-8 – Lavori di costruzione di scuole superiori

Importo stimato dell'Appalto: L'importo dell'appalto è pari a € 4.813.474,65 al quale si aggiunge l'importo di € 540.536,04 per l'IVA in misura di legge, determinando un importo complessivo di € 5.354.010,69 composto dalle seguenti quantità:

A)	€ 4.813.474,65	Lavori complessivi posti a base di gara
1)	€ 4.635.139,65	Lavori e oneri per la manodopera soggetti a ribasso, di cui:
1.a)	€ 1.131.548,58	Costo della manodopera
2)	€ 178.335,00	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso

B)	€ 540.536,04	IVA sui lavori posti a base di gara, di cui:
1.a)	€ 108.512,38	I.V.A. al 22% sulle opere di adeguamento
1.b)	€ 432.023,66	I.V.A. al 10% sulle opere di nuova costruzione

SEZIONI III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO

Soggetti ammessi: Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

Condizioni di partecipazione: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario, tecnico-professionale specificati nel Disciplinare di gara.

Cauzioni richieste: L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara della procedura, da costituire con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Ulteriori disposizioni sono contenute nel Disciplinare di gara.

Finanziamento: l'appalto è finanziato tramite fondi stanziati con il DM (MIUR) 28/11/2017 n. 929, relativo al riparto del fondo di cui all'art. 1, comma 140 della Legge n. 232/2016.

SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Tipo di appalto e criterio: L'affidamento dell'appalto avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (per gli appalti c.d. sotto soglia), con riserva di aggiudicazione definitiva da parte dell'Amministrazione Comunale (art. 95, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016).

Modalità di presentazione offerta: L'offerta dovrà essere inoltrata sull'apposito portale telematico <https://cucamantea.tuttogare.it/gare/id16051-dettagli> entro il termine perentorio di **Lunedì 12/10/2020 - ore 8.30**, pena l'esclusione. Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quella precedente. Il corretto recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, lo stesso non arrivasse entro i termini di gara stabiliti.

Il termine per la presentazione dell'offerta risulta conforme con quanto previsto dall'art. 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 8 comma 1 lett. c) del D.L. n. 76/2020.

Validità offerta: il termine è fissato in giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Apertura plichi: La seduta di gara avrà luogo, in prima seduta pubblica, il **Lunedì 12/10/2020 – ore 09.00**, presso l'Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. e più precisamente all'interno del portale telematico <https://cucamantea.tuttogare.it/gare/id16051-dettagli>. Le modalità e le date relative alle successive sedute e valutazioni delle offerte sono specificate nel Disciplinare di gara.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione	Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro
Indirizzo postale	Via A. De Gasperi, 76/b
Città	Catanzaro (CZ) 88100 Italia
Contatti	Tel. 0961531401 Fax. 09615314209 Email: e.spasari@giustizia-amministrativa.it
PEC	tarcz-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Sito web	https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/faces/mainAreaPubblica.jsp?n=1&_afrWindowMode=0&attivita=tar_cz&_afrLoop=257030933830975&_adf.ctrl-state=ixg7ckdjo_24

Riserva di aggiudicazione: La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti: a) di differire, procrastinare o revocare il presente procedimento di gara; b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'Aggiudicatario è tenuto a corrispondere una somma pari all'1% dell'importo contrattuale, determinato a seguito dell'affidamento, a titolo di onere per la gestione della Centrale di Committenza, per come stabilito all'art. 8 della convenzione che regola le attività della C.U.C. "Costa Tirrenica", approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2013.

Amantea, li 21/09/2020

Il R.U.P.
Ing. Francesco STELLATO





CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
“Costa Tirrenica”

Corso Umberto I°, 27, C.A.P. 87032 – Amantea (CS) Tel.+390982/4291, Fax. +390982/41013
<https://comuneamantea.gov.it> - E-mail: lavoripubblici@pec.comune.amantea.cs.it

DISCIPLINARE DI GARA

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA G. MAMELI DI AMANTEA (CS).
CUP: I98E1800410001 - CIG: 8440566F65**

INDICE

TITOLO 1 - PREMESSE E INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPALTO

- 1.1. Premesse
- 1.2. Termine per la presentazione dell'offerta
- 1.3. Modalità di presentazione dell'offerta
 - 1.3.1. Offerta in modalità telematica
 - 1.3.2. Formazione e invio dell'offerta
 - 1.3.3. Sottoscrizione degli atti
- 1.4. Recapito della Stazione appaltante
- 1.5. Definizioni utilizzate
 - 1.5.1. Definizioni generali
 - 1.5.2. Definizioni specifiche

TITOLO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'APPALTO

- 2.1. Quantitativo ed entità dell'appalto
- 2.2. Qualificazione dei lavori
- 2.3. Durata dell'appalto

TITOLO 3. SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI GENERALI E QUALIFICAZIONI

- 3.1. Operatori economici ammessi
 - 3.1.1. Operatori economici che possono presentare offerta
 - 3.1.2. Operatori economici costituiti in forma associata
 - 3.1.3. Divieto di partecipazione plurima
 - 3.1.4. Assunzione di responsabilità
- 3.2. Requisiti generali - Assenza dei motivi di esclusione

- 3.3. Requisiti speciali e mezzi di prova
 - 3.3.1. Requisiti di idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)
 - 3.3.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria (articolo 83, comma 4, del Codice)
 - 3.3.3. Requisiti di capacità tecnica (art. 83, comma 6 e art. 84 del Codice) (art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 80 del 2014, articoli 61, 62, 63 e 92, del Regolamento)
- 3.4. Offerte presentate in forma aggregata
 - 3.4.1. Raggruppamenti temporanei di operatori economici
 - 3.4.2. Reti di imprese e contratti di rete
 - 3.4.3. Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane
 - 3.4.4. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento
 - 3.4.5. Subappalto facoltativo ordinario (articolo 105 del Codice)
 - 3.4.6. Subappalto qualificante

TITOLO 4. CARTELLA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

- 4.1. Contenuto della Cartella A - Documentazione amministrativa
 - 4.1.1. Domanda di partecipazione e dichiarazioni (All. A1).
 - 4.1.2. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
 - 4.1.2.1. Compilazione del DGUE
 - 4.1.2.2. Casi particolari nell'utilizzo del DGUE
 - 4.1.3. Garanzia Provvisoria (articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016)
 - 4.1.4. Attestato di avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC) (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005)
 - 4.1.5. PASSOE
 - 4.1.6. Documentazione da presentare in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento
 - 4.1.7. Dichiarazione, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016, in caso di subappalto.
 - 4.1.8. Patto di integrità
 - 4.1.9. Documentazione a corredo
- 4.2. Motivi di esclusione
 - 4.2.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)
 - 4.2.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)
 - 4.2.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti penali (articolo 80, comma 3, del Codice)
 - 4.2.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)
 - 4.2.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)
 - 4.2.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), g), h), i), l), m), del Codice)
 - 4.2.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)
 - 4.2.8. Protocollo di legalità / Patto di integrità

TITOLO 5. CARTELLA B “OFFERTA ECONOMICA”

- 5.1. Contenuto della Cartella B – Offerta Economica

TITOLO 6. PROCEDURA DI GARA

- 6.1. Ammissione
 - 6.1.1. Disciplina generale delle sedute
 - 6.1.2. Prima seduta pubblica del Seggio di Gara e verifica della documentazione amministrativa
 - 6.1.3. Ricorso all'inversione procedimentale
 - 6.1.4. Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusione in fase di ammissione



- 6.1.5. Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali
- 6.2. Soccorso istruttorio
 - 6.2.1. Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio
 - 6.2.2. Procedura di soccorso istruttorio
- 6.3. Conclusione della fase di ammissione
 - 6.3.1. Esclusioni definitive
 - 6.3.2. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse
- 6.4. Passaggio dalla fase di ammissione alla fase dell'offerta
- 6.5. Gestione della «Offerta economica»
 - 6.5.1. Apertura della «Offerta economica»
 - 6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»
 - 6.5.3. Formazione della graduatoria provvisoria
- 6.6. Offerte anomale o anormalmente basse
 - 6.6.1. Individuazione delle Offerte anomale o anormalmente basse
 - 6.6.2. Gestione delle Offerte anomale o anormalmente basse

TITOLO 7. AGGIUDICAZIONE

- 7.1. Verbali
- 7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
 - 7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
 - 7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni
 - 7.2.3. Contenuto delle giustificazioni
- 7.3. Adempimenti preliminari all'aggiudicazione
 - 7.3.1. Proposta di aggiudicazione
 - 7.3.2. Verifica dei requisiti
- 7.4. Aggiudicazione
 - 7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione
 - 7.4.2. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione
 - 7.4.3. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione

TITOLO 8. STIPULA DEL CONTRATTO

- 8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto
- 8.2. Obblighi dell'aggiudicatario

TITOLO 9. DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONI, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI


- 9.1. Gestione della documentazione
 - 9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni
 - 9.1.2. Altre condizioni
 - 9.1.3. Imposta di bollo
- 9.2. Accesso agli atti
- 9.3. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione, sopralluogo
 - 9.3.1. Comunicazioni agli operatori economici
 - 9.3.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile

TITOLO 10. DISPOSIZIONI FINALI

- 10.1. Controversie
 - 10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
 - 10.1.2. Controversie in materia contrattuale



- 10.1.3. Protocollo di legalità
- 10.1.4. Supplente
- 10.2. Altre disposizioni e informazioni
 - 10.2.1. Computo dei termini
 - 10.2.2. Trattamento dei dati personali
 - 10.2.3. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara
 - 10.2.4. Riserva di aggiudicazione



TITOLO 1

PREMESSE E INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPALTO

1.1. Premesse

Procedura: aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016.

Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (per gli appalti c.d. sotto soglia), con riserva di aggiudicazione definitiva da parte dell'Amministrazione Comunale (art. 95, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016).

Atto di indizione della procedura: con determina a contrarre n. 198 del 21/09/2020 a firma del Responsabile del Settore V "Lavori Pubblici", Ing. Francesco Stellato, questa Amministrazione ha indetto apposita gara d'appalto al fine di affidare i lavori di "Adeguamento sismico della Scuola Media G. Mameli".

Luogo d'esecuzione dell'appalto: i lavori in appalto dovranno essere svolti presso l'edificio scolastico "G.Mameli" del Comune di Amantea.

Codice NUTS: ITF61

CIG: 8440566F65

CUP: I98E18000410001

CVP: 45214220-8 – Lavori di costruzione di scuole superiori

Responsabile del Procedimento: l'Ing. Francesco Stellato, già Responsabile dei Settori V e VI del Comune di Amantea (CS), riveste la funzione di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

Supporto al RUP: l'Ing. Alessandro Tedesco di Amantea (CS) riveste le funzioni di supporto al RUP, a seguito della determinazione del Responsabile del Settore n. 198 del 21/09/2020.

Breve descrizione dell'intervento: i lavori in appalto consistono nella demolizione e successiva ricostruzione dell'edificio di istruzione superiore di I grado "G. Mameli" di Amantea, con la realizzazione dei relativi impianti e la sistemazione degli spazi esterni. Per i n. 2 corpi funzionali, ovvero la palestra e l'auditorium, non è prevista la demolizione e la successiva ricostruzione, bensì il solo adeguamento sismico.

Subappalto: ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed art. 118, della legge n. 55/2019 il subappalto è ammesso, se indicato dal concorrente in fase di partecipazione alla gara, nel limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo dell'appalto.

Sopralluogo: Il sopralluogo presso i luoghi dove è ubicato l'intervento oggetto dei lavori in appalto non è obbligatorio, ma fortemente consigliato. La mancata effettuazione del sopralluogo, pertanto, non sarà ritenuta causa di esclusione dalla procedura di gara.

Documentazione di Gara: ai sensi dell'art. 74 del Codice i documenti di gara, ivi compreso il progetto esecutivo, sono disponibili in formato digitale liberamente scaricabili al seguente sito internet <https://cucamantea.tuttogare.it/gare/id16051-dettagli> e comprendono:

- Bando di gara;
- Disciplinare di Gara;
- Elaborati costituenti il Progetto Esecutivo (complessivamente n. 201);
- DGUE;
- Patto d'Integrità.
- All. A1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni;
- All. A2 - Dichiarazione di accettazione delle prescrizioni e degli oneri previsti all'interno degli elaborati progettuali;
- All. A3 - Dichiarazione sostitutiva con i quali indicare i familiari conviventi.

Il bando di gara, del quale il presente Disciplinare è parte integrante e sostanziale, viene pubblicato:

- a) sulla G.U.U.E;
- b) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- c) Sito Web del MIT;
- d) quotidiani nazionali;
- e) quotidiani locali;
- e) la piattaforma ANAC;
- f) sul profilo del committente;
- g) sulla piattaforma di gestione telematica della procedura in esame.

Il progetto esecutivo posto a base di gara, completo della pertinente documentazione:

- a) ai sensi dell'articolo 26 del Codice, è stato verificato dall'impresa INARCHECK SPA, con sede in via Gaetano Negri, 8 a Milano (Cod. Fiscale 03465090961 – P.IVA 03465090961), incaricata con determina del Responsabile del Settore n. 236 del 14/11/2020 (R.G. n. 1032, n. albo 693 del 15/11/2019). Il progetto è stato validato con apposito verbale di validazione a firma del RUP, Ing. Francesco Stellato, in data 21/09/2020, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) ai sensi dell'articolo 27 del Codice, è stato approvato con Determina del Responsabile del Settore n. 197 del 21/09/2020.

Chiarimenti

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta ed inviate **utilizzando quale unico mezzo la Piattaforma Telematica**, utilizzando il tasto "Formula quesito" che l'operatore economico visualizza all'interno del pannello di gara, entro e non oltre il termine di **giorno 09/10/2020 - ore 09.00**.

L'opzione "Formula Quesito" consente all'Operatore Economico di inoltrare richieste di chiarimenti direttamente alla Stazione Appaltante. Dopo aver formulato la domanda e cliccato su "Invia Quesito", l'Operatore Economico riceverà una Pec di ricevuta dell'avvenuta consegna da parte dell'Ente. La risposta al quesito perverrà all'Operatore Economico richiedente tramite Posta Elettronica Certificata. L'Elenco dei Chiarimenti sarà visualizzabile nella medesima schermata relativa ai dettagli della gara in oggetto. Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da come specificato e/o pervenuti oltre il termine su indicato e/o inviati e/o pervenuti ad indirizzi diversi da quelli su indicati anche se appartenenti alla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, sempre che siano state avanzate in tempo utile, le domande e le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente all'indirizzo internet <https://eucamantea.tuttogare.it/gare/id16051-dettagli> almeno sei giorni prima della scadenza della presentazione delle offerte, salvo abbreviazione dei termini per motivi di urgenza.

Altre Informazioni

La Centrale Unica di Committenza "Costa Tirrenica" con sede in Amantea (Comune Capofila) - Provincia di Cosenza - si avvale di un sistema di negoziazione informatico per l'aggiudicazione della gara d'appalto in

oggetto. Trattasi di una Piattaforma telematica per la gestione delle gare, di seguito chiamata **Piattaforma**. Tutta la documentazione di gara, pertanto, è disponibile soltanto su tale Piattaforma accessibile dal sito internet: <https://cucamantea.tuttogare.it>. La gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse. Non saranno, quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse. Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'operatore economico sul sistema di e-procurement, secondo quanto disposto dalle norme tecniche di funzionamento della stessa Piattaforma consultabili sul sito: <https://cucamantea.tuttogare.it/>, accedendo all'apposita area "Registrazione operatori economici" e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione. Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile revocare la propria partecipazione o modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata. Si precisa che il sistema considera valida solo l'ultima offerta inviata.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici. L'offerta si considera correttamente presa in carico dal sistema solo con la ricezione della PEC di conferma di avvenuta partecipazione. Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta, né modificare l'offerta già presentata.

Si sottolinea, infine, che nelle procedure telematiche è sempre necessaria la firma digitale che è non ripudiabile, in quanto stabilisce un rapporto univoco con l'identità del titolare, mentre la firma autografa è omettibile.

1.2. Termine per la presentazione dell'offerta

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto all'interno del bando di gara ed è fissato entro e non oltre le **ore 8.30 del 12/10/2020**. Tale termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive. Il recapito tempestivo dell'offerta, in ogni caso, è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all'indirizzo fisico della Stazione Appaltante.

1.3. Modalità di presentazione dell'offerta

1.3.1. Offerta in modalità telematica

a) La procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara.

b) La Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo del committente di cui al punto 1.4, o all'indirizzo internet <https://cucamantea.tuttogare.it/gare/id16051-dettagli> menù "Accedi". L'operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica.

c) Le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute al link «Norme Tecniche», ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma Telematica, la dotazione informatica



necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo.

d) Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma Telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk (+39) 02 40 031 280.

e) Per gli stessi motivi di cui alla lettera d), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma Telematica o di occasionale impossibilità di accedere all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica: assistenza@tuttogare.it.

f) Al fine di rendere le informazioni di base utili per la partecipazione alla gara, gestita, come detto, attraverso la piattaforma telematica, si riporta di seguito una sommaria descrizione degli adempimenti richiesti che, comunque, saranno meglio compresi in fase operativa seguendo le istruzioni ed indicazioni fornite step by step dal sistema.

1. Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'operatore economico all'indirizzo: <https://cucamantea.tuttogare.it/gare/id16051-dettagli>.

2. Conclusa con successo la registrazione e indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni, l'impresa potrà partecipare alla procedura inviando la propria offerta come di seguito.

3. Per proporre la propria candidatura, le imprese, una volta registrate, dovranno accedere alla sezione relativa alla procedura telematica, cliccare il pulsante azzurro "Partecipa".

Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, scaduti i quali non sarà più possibile inoltrare l'istanza o terminare operazioni già iniziate. È importante, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei termini di gara.

4. Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, l'Operatore Economico accederà ad una schermata che gli consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d'Impresa. Per inserire la struttura del Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando: Aggiungi partecipante al Raggruppamento e compilare i campi richiesti:

- Codice Fiscale dell'Azienda
- Ragione Sociale
- Identificativo Fiscale Estero (eventuale)
- Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consoziata)

In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al Raggruppamento stesso. La Registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario, mentre non è obbligatoria per gli Operatori Economici mandanti.

5. Nel caso di partecipazione in Raggruppamento si consiglia di inserire immediatamente la struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento della "busta" contenente l'offerta economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte generate e ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove.

Dopo aver inserito l'eventuale Raggruppamento, l'Operatore Economico potrà caricare la documentazione cliccando sul tasto Carica la documentazione che comparirà sulle icone raffiguranti le "Buste Telematiche", all'interno delle quali l'Operatore Economico dovrà inserire tutta la documentazione richiesta dagli atti di gara. Le "Buste" sono di due tipi:

- Busta "Cartella A - Documentazione amministrativa";
- Busta "Cartella B - Offerta economica"

1.3.2. Formazione e invio dell'offerta

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità.



- a) Gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma Telematica di cui al punto 1.3.1, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet di cui allo stesso punto 1.3.1, lettera b).
- b) Successivamente, gli stessi operatori economici devono creare una busta telematica (virtuale), denominata "*Cartella A – Documentazione Amministrativa*" all'interno della quale dovranno inserire tutta la documentazione richiesta al Titolo 4 del presente Disciplinare, operando secondo la seguente sequenza:
1. scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
 2. compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali;
 3. sottoscrivere la stessa documentazione come previsto al punto 1.3.3;
 4. inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR».
- c) In caso di partecipazione in forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo.
- d) La busta telematica (virtuale), denominata "*Cartella A – Documentazione Amministrativa*", è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c).
- e) Per effettuare l'upload della documentazione amministrativa sarà necessario cliccare sul tasto Carica documentazione in corrispondenza della relativa Busta "*Cartella A – Documentazione amministrativa*". Il Sistema presenterà all'Operatore Economico una "guida" sul corretto caricamento della documentazione di gara, che descriverà gli Step da seguire:
- Step 1: l'Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati digitalmente;
- Step 2: l'Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al cui interno inserire tutti i files firmati digitalmente;
- Step 3: l'Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione firmata digitalmente;
- Step 4: l'Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona il file – *Cartella A – Documentazione Amministrativa*, e caricarlo; il Sistema chiederà all'Operatore Economico una "Chiave personalizzata" consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità (come previsto espressamente dall'art. 52, comma 7, Codice degli Appalti). La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall'Ente in sede di apertura delle "Buste" per accedere al contenuto della documentazione. Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell'upload. Al termine il Sistema provvederà a:
- verificare l'integrità del file;
 - verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;
 - verificare l'avvenuta criptazione del file;
 - verificare il salvataggio del file. Per procedere con il caricamento della successiva Busta, l'Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di gara.
- f) Successivamente, gli stessi operatori economici devono formare una seconda busta telematica (virtuale), denominata "*Cartella B – Offerta Economica*" all'interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta di cui al Titolo 5 del presente Disciplinare, operando secondo la seguente sequenza:



1. compilare l'offerta a video, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta "on line"), con i contenuti previsti al Titolo 5 del presente Disciplinare;
 2. sottoscrivere l'offerta come previsto al punto 1.3.3.
- g) Per effettuare l'upload della documentazione relativa all'offerta economica sarà necessario cliccare sul tasto Carica documentazione in corrispondenza della relativa Busta telematica "Cartella B – Offerta economica", e caricarla. Il Sistema presenterà all'Operatore Economico una "guida" sul corretto caricamento della documentazione, che descriverà gli Step da seguire:
- Step 1: l'Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati digitalmente;
- Step 2: l'Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo Zip, Rar o 7z al cui interno inserire tutti i files firmati digitalmente;
- Step 3: l'Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione firmata digitalmente;
- Step 4: l'Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona il file Busta B – Offerta Economica"; il Sistema chiederà all'Operatore Economico una "Chiave personalizzata" consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità. La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall'Ente in sede di apertura delle "Buste" per accedere al contenuto della documentazione.
- Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell'upload.
- Al termine il Sistema provvederà a:
- verificare l'integrità del file;
 - verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;
 - verificare l'avvenuta criptazione del file;
 - verificare il salvataggio del file.
- Fino alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta l'Operatore Economico potrà:
- visualizzare la documentazione caricata;
 - sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;
 - rigenerare l'offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;
 - modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento.
- Nel caso di partecipazione in Raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l'offerta economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte formulate e ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove.
- Si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell'Operatore Economico.
- Per procedere con l'invio della partecipazione l'Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di gara e Inviare la Partecipazione.
- h) La busta telematica (virtuale), denominata "Cartella B – Offerta Economica", è costituita dall'adempimento di cui alla lettera g).
- i) Una volta completate le operazioni di cui alla lettera e), l'operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le buste telematiche, ovvero la "Cartella A – Documentazione Amministrativa" e la "Cartella B – Offerta Economica".



j) La compilazione e il caricamento (upload) della "Cartella A – Documentazione Amministrativa" e della "Cartella B – Offerta Economica", possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte.

k) L'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma Telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

Una volta caricate tutte le "Buste", il Sistema renderà disponibile il pulsante INVIA LA PARTECIPAZIONE che consentirà all'Operatore Economico l'inoltro della richiesta di partecipazione alla gara. Cliccando su tale tasto, il Sistema verificherà la presenza di tutte le "Buste" e rilascerà il seguente messaggio: "La partecipazione è stata ricevuta con successo.

Un messaggio di posta elettronica certificata è stato inviato per confermare l'operazione".

Dopo aver verificato la presenza di tutte le "Buste", il Sistema apporrà la marcatura temporale certificante la data e l'ora certa di invio dell'istanza e contestualmente invierà all'Operatore Economico, tramite PEC, conferma di avvenuta partecipazione.

Solo quando visualizzerà tale messaggio e avrà ricevuto tramite Pec la ricevuta di avvenuta consegna, da parte dell'Ente, della richiesta di partecipazione, l'Operatore Economico potrà considerare inviata la propria istanza.

Dopo aver effettuato l'invio della partecipazione alla gara ed entro i termini di scadenza della stessa, l'Operatore Economico avrà la possibilità di:

- visualizzare la documentazione caricata;
- sostituire la documentazione già inviata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli inviati precedentemente;
- rigenerare l'offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli inviati precedentemente;
- modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. La modifica del Raggruppamento comporterà la revoca automatica delle offerte formulate che siano state generate tramite il Sistema e quest'ultimo ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove. In tal caso l'Operatore Economico dovrà nuovamente inviare la propria partecipazione;
- revocare la propria partecipazione alla gara. Entro i termini di presentazione dell'offerta l'Operatore Economico potrà revocare la partecipazione cliccando sul tasto "Revoca partecipazione"; il Sistema invierà all'Operatore Economico PEC di avvenuta consegna dell'istanza di revoca della partecipazione. Un'offerta revocata sarà cancellata dal Sistema ed equivarrà a un'offerta non presentata. Insieme all'offerta sarà cancellata tutta la documentazione per l'ammissione alla gara e l'eventuale documentazione presentata a corredo dell'offerta.

Il Sistema non accetterà offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di presentazione delle offerte.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione Appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria per il superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori Economici. L'offerta presentata entro la data e l'ora di chiusura della gara è vincolante per l'Operatore Economico concorrente.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione, da parte del concorrente, delle Norme Tecniche di funzionamento del Sistema, delle condizioni previste per la partecipazione alla gara e di tutta la documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante.

1.3.3. Sottoscrizione degli atti

a) Fatte salve le eccezioni previste dal presente Disciplinare, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma Telematica, nonché le Offerte Economiche, devono essere sottoscritti

con firma digitale. All'interno del presente Disciplinare con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale.

b) Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka").

c) In caso di operatori economici la cui documentazione o l'offerta sarà sottoscritta da un procuratore o institore, sarà necessario integrare la documentazione amministrativa con una scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria, in firma digitale, o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con l'indicazione degli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile.

1.4. Recapito della Stazione appaltante

Il «Profilo del Committente», sezione del sito informatico «Amministrazione Trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente:

<http://www.comuneamantea.gov.it>

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla piattaforma telematica di cui al punto 1.3.1 e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione Appaltante.

1.5. Definizioni utilizzate

1.5.1. Definizioni generali

a) «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) «Decreto correttivo al codice degli appalti»: decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

c) «Regolamento»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;

d) «Aggregazioni» o «Forma aggregata»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;

e) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al successivo punto 4.1.2 e allegato del presente Disciplinare; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato.

1.5.2. Definizioni specifiche


a) «Disciplinare»: il presente Disciplinare di gara, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte.

b) «Data del presente Documento»: la data di pubblicazione del bando di gara di cui al punto 1.5.1, del quale il presente Disciplinare è parte integrante e sostanziale;

c) «Categoria/c» e «Classifica»: rispettivamente:



1. le categorie individuate con gli acronimi di cui all'articolo 2 e all'allegato A del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 89, comma 11, del Codice, nonché all'allegato A del Regolamento di cui al punto 1.4.1, lettera b), queste ultime in quanto compatibili;
 2. la classifica di importo di cui all'articolo 61, comma 2, del Regolamento di cui al punto 1.4.1, lettera b);
- d) «Buste telematiche», cumulativamente le seguenti definizioni:
1. «Cartella A – Documentazione Amministrativa» la busta telematica, contenente la documentazione amministrativa di cui al Titolo 4;
 2. «Cartella B – Offerta Economica» la busta telematica, contenente la dichiarazione di Offerta economica di cui al Titolo 5.



TITOLO 2

ELEMENTI ESSENZIALI DELL'APPALTO

2.1. Quantitativo ed entità dell'appalto

L'importo dell'appalto è pari a € 4.813.474,65 al quale si aggiunge l'importo di € 540.536,04 per l'IVA in misura di legge, determinando un importo complessivo di € 5.354.010,69 composto dalle seguenti quantità:

A)	€ 4.813.474,65	Lavori complessivi posti a base di gara
1)	€ 4.635.139,65	Lavori e oneri per la manodopera soggetti a ribasso, di cui:
1.a)	€ 1.131.548,58	Costo della manodopera
2)	€ 178.335,00	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso

B)	€ 540.536,04	IVA sui lavori posti a base di gara, di cui:
1.a)	€ 108.512,38	I.V.A. al 22% sulle opere di adeguamento
1.b)	€ 432.023,66	I.V.A. al 10% sulle opere di nuova costruzione

2.2. Qualificazione dei lavori

La qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

Categoria Prevalente		Importo	Classifica	Percentuale [%]
OG 1	Edifici civili e industriali	€ 3.082.064,84	IV bis	66,49

Categorie Scorporabili		Importo	Classifica	Percentuale [%]
OG11	Impianti Tecnologici	€ 702.053,80	III	15,15
OS 21	Opere strutturali speciali	€ 474.964,05	II	10,25
OS 23	Demolizione di opere	€ 376.056,96	II	8,11

2.3. Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di 720 gg, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto ovvero del verbale di avvio del servizio, se di data anteriore.

TITOLO 3

SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI GENERALI E QUALIFICAZIONI

3.1. Operatori economici ammessi

3.1.1. Operatori economici che possono presentare offerta

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

Possono partecipare e presentare offerta i seguenti operatori economici:

- a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme di aggregazione:
 1. riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera d) e dell'articolo 48, del Codice;
 2. riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 3. aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
 4. riuniti in un Gruppo Economico di Interesse Europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991.

3.1.2. Operatori economici costituiti in forma associata

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3.1.3. Divieto di partecipazione plurima

(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)

a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:

1. individualmente e in raggruppamento temporaneo;
2. in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
3. individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione;

b) ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:

1. non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza;
2. non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro;

c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

3.1.4. Assunzione di responsabilità

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto delle prestazioni in appalto, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata.

3.2. Requisiti generali - Assenza dei motivi di esclusione

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause previste dall'art. 80 del Codice dei Contratti.

Con particolare riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del codice si precisa che il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente (quindi non solo le circostanze rientranti al comma 1 dell'art. 80), "essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione" (Linee Guida ANAC n. 6).

Per illecito professionale si ritiene ogni condotta, comunque connessa all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea – alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l'integrità morale e l'affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l'esclusione dalla gara.

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 110, comma 6, del codice dei contratti pubblici. Sono, inoltre, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165.

3.3. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

3.3.1. Requisiti di idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per attività attinenti all'oggetto della presente procedura di gara, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

La comprova del requisito richiesto avverrà mediante la richiesta d'ufficio dei documenti in possesso di PP.AA. o mediante diretta richiesta degli elementi necessari alla sua verifica all'O.E. interessato.

3.3.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria (articolo 83, comma 4, del Codice)

Non richiesti in quanto assorbiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.3.3

3.3.3. Requisiti di capacità tecnica (art. 83, comma 6 e art. 84 del Codice) (art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 80 del 2014, articoli 61, 62, 63 e 92, del Regolamento)

a) Una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle norme citate in epigrafe, sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità, per le seguenti categorie e classifiche:

Categoria Prevalente		Importo	Classifica	Percentuale [%]
OG 1	Edifici civili e industriali	€ 3.082.064,84	IV bis	66,49

Per la categoria prevalente non è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Categorie Scorporabili		Importo	Classifica	Percentuale [%]
OG11	Impianti Tecnologici	€ 702.053,80	III	15,15
OS 21	Opere strutturali speciali	€ 474.964,05	II	10,25
OS 23	Demolizione di opere	€ 376.056,96	II	8,11

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.3.3. lettera a) (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

1. La dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale (organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).
2. Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l'operatore economico nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.
3. La ripartizione del requisito, in caso di offerente in forma aggregata, è riportata al punto 3.4.

b) Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice)

1. E' obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (*International Accreditation Forum*), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell'appalto. Si precisa che:
 - in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali necessita l'attestazione in classifica superiore alla II;
 - per gli operatori economici di cui alla lettera a) del punto 3.1.1, il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all'attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento;

2. il possesso della certificazione di cui al punto 1. è facoltativo per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l'attestazione in classifica II; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell'importo delle garanzie ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice;
3. è facoltativo il possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, per il settore IAF 28, o della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell'importo delle garanzie ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice.

3.4. Offerte presentate in forma aggregata

3.4.1. Raggruppamenti temporanei di operatori economici

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo, con individuazione del mandatario o capogruppo; la dichiarazione formale di impegno al conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata, può essere rinviata al momento della presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici invitati. Inoltre:

- a) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui al punto 3.2, nonché i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.3.1;
 - b) indicazione delle categorie di lavori o delle quote delle categorie di lavori per le quali ciascun operatore economico raggruppato è qualificato;
 - c) i requisiti di cui al punto 3.3.1 devono essere posseduti da ciascun operatore economico;
 - d) ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Regolamento, nei raggruppamenti orizzontali i requisiti cumulabili di cui al punto 3.3.3 lettera a) del presente disciplinare, devono essere posseduti:
 1. dal mandatario o capogruppo nella misura non inferiore al 40% (quaranta per cento) di quanto richiesto all'offerente singolo e, in ogni caso, in misura superiore a ciascun operatore economico mandante;
 2. da ciascun operatore economico mandante nella misura non inferiore al 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all'offerente singolo;
 - e) ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del Regolamento, nei raggruppamenti verticali i requisiti cumulabili di cui al punto 3.3.3 lettera a) del presente disciplinare, devono essere posseduti:
 1. dal mandatario o capogruppo nella categoria prevalente;
 2. da ciascun operatore economico mandante nella categoria scorporabile per la quale si qualifica e che intende assumere;
 - f) ai sensi dell'articolo 48, comma 6, secondo periodo, del Codice, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto (parte in orizzontale e parte in verticale), le condizioni di cui alle precedenti lettere d) ed e), sono applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alla/e categoria/e scorporabile/i (cosiddetti sub-raggruppamenti orizzontali all'interno di raggruppamenti misti);
 - g) i requisiti di qualità di cui al punto 3.3.3 lettera b) sono richiesti alle condizioni previste allo stesso punto.
- Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010:
1. se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, in firma digitale; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 2. se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

3. per ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi Documento di Gara Unico Europeo, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e di idoneità professionale in relazione a quanto di propria pertinenza;
4. Indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato oppure dei servizi che ciascun operatore economico intende assumere.

3.4.2. Reti di imprese e contratti di rete

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUE)

Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'impresa delegata mandataria;
- c) l'individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, evidenziando quelli designati quali esecutori delle prestazioni;
- d) per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i raggruppamenti temporanei al punto 3.4.1, lettera b);
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

3.4.3. Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili, i consorzi di cooperative e i consorzi di imprese artigiane devono indicare:

- a) se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorzio o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- b) il consorzio o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), i quali non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.2 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, preferibilmente utilizzando il DGUE.

Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010:

1. se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, in firma digitale; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
2. se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
3. per ciascun operatore economico consorziato o che intende consorziarsi Documento di Gara Unico Europeo, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e di idoneità professionale in relazione a quanto di propria pertinenza;
4. Indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico consorziato oppure dei servizi che ciascun operatore economico intende assumere.

3.4.4. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

L'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico può avvalersi dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

- a) l'avvalimento non è ammesso per i requisiti morali e di idoneità professionale di cui al punto 3.3.1;
- b) l'avvalimento è ammesso per i requisiti tecnici costituiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.3.3 lettera a) per le sole categorie scorporabili;
- c) l'avvalimento è ammesso per il requisito del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 di cui al punto 3.3.3 lettera b) a condizione che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 1. il requisito sia inescindibilmente connesso all'attestazione SOA oggetto di avvalimento, per categoria e classifica adeguata, in quanto annotato in calce alla stessa attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento;
 2. l'operatore economico ausiliario dichiara di mettere a disposizione le risorse, le condizioni, il *know how*, le prassi e il personale qualificato nei controlli di qualità, che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità aziendale;
- d) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario), nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
- e) l'operatore economico ausiliario:
 1. non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione, secondo le modalità di cui al punto 3.2;
 2. non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
 3. non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
- f) alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo quanto previsto alla lettere b) e c) per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del Regolamento e deve indicare esplicitamente quanto previsto alla predetta lettera d);
- g) ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario;
- h) il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice;
- i) ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria;
- j) in qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro

tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura;

- k) è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

3.4.5. Subappalto facoltativo ordinario (articolo 105 del Codice) (condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)

L'offerente deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare. In assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato. Il subappalto è ammesso nel limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo totale dell'appalto. Si precisa che la dichiarazione di subappalto in misura superiore a quelle prescritte non comporta l'esclusione, sempre che l'offerente sia in possesso di adeguata qualificazione mediante attestazione SOA, ma inibisce il subappalto per la parte eccedente tale misura.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti su indicati, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016 e previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, purché:



- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori che si intende subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

L'Appaltatore dovrà, entro venti giorni, trasmettere all'Amministrazione Comunale copia delle fatture quietanzate emesse dai subappaltatori.

3.4.6. Subappalto qualificante

Non sussiste l'obbligo di subappalto. Il subappalto è facoltativo ed è ammesso alle condizioni di cui al precedente punto 3.4.5.



TITOLO 4

CARTELLA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

4.1. Contenuto della Cartella A - Documentazione amministrativa

La documentazione amministrativa, da presentare con le modalità di cui al punto 1.3, è costituita da:

1. **Domanda di partecipazione e dichiarazioni (All. A1)**, come indicato al punto 4.1.1;
2. **DGUE per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, consorziato, ausiliario)**, come indicato al punto 4.1.2.
3. **Dichiarazione attestante il possesso delle attestazioni SOA in corso di validità**, per le categorie e classifiche interessanti l'appalto, per come indicato al punto 3.3.3 lett. a);
4. **Certificato del sistema di qualità**, rilasciato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015 da organismo di certificazione accreditato, come indicato al punto 3.3.3 lett. b);
5. **Garanzia Provvisoria**, come indicato al punto 4.1.3;
6. **Attestato di avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**, come indicato al punto 4.1.4;
7. **PASSOE dell'Operatore Economico Concorrente**, come indicato al punto 4.1.5;
8. (Eventuale) **Documentazione da presentare in caso di ricorso all'avvalimento**, come indicato al punto 4.1.6;
9. (Eventuale) **Dichiarazione, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016, in caso di subappalto**, come indicato al punto 4.1.7;
10. **Dichiarazione di avvenuto pagamento dell'imposta virtuale sull'offerta economica, con allegata la relativa attestazione del pagamento effettuato**, come indicato all'interno del Titolo 5;
11. **Patto d'Integrità**, come indicato al punto 4.1.8;
12. **Documentazione a corredo**, indicata al punto 4.1.9;

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al presente punto 4.1.

1. Le informazioni di cui ai punti 3.3.1, 3.3.3 lett. a) e b) e il possesso dei requisiti di qualificazione sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante anche il DGUE.
2. L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documenti o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, contratti atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda stipulati nell'anno antecedente la data del presente Documento ecc...
3. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.

4.1.1. Domanda di partecipazione e dichiarazioni (All. A1).

L'istanza di partecipazione alla gara, redatta in bollo e secondo il modello allegato A.1, viene utilizzata dal concorrente per dichiarare, in particolare, la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della procedura e nei relativi allegati.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla gara, l'O.E. dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.:

- a) di non incorrere in nessuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- b) di aver preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali o particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta;
- c) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
- d) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- e) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- f) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- g) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- h) di aver preso visione e accettato integralmente e senza riserva alcuna il capitolato speciale d'appalto, il computo metrico estimativo nonché tutti gli elaborati costituenti il progetto esecutivo dell'intervento;
- i) in sede di offerta, sono state controllate le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l'esame degli elaborati progettuali e sono state prese in considerazione le eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, si ritiene impegnativa, remunerativa nonché fissa ed invariabile.
- j) che il valore economico dell'offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo dell'intervento in appalto e di aver tenuto conto dei costi relativi alla sicurezza;
- k) di mantenere ferma ed irrevocabile l'offerta presentata per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione;
- l) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa;
- m) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni retributive corrispondenti a quelle previste dal CCNL di categoria;
- n) di accettare, qualora a carico del contribuente risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correttezza contributiva previdenziale, che il pagamento dei corrispettivi dovuti sia subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatto salvo comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.;
- o) di assolvere agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- p) di non aver nulla da pretendere nel caso in cui l'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione, a causa di impedimenti sopravvenuti o per diversa valutazione dell'interesse pubblico;
- q) di non avere in corso, né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 e ss. della Legge n. 287/1990;
- r) di impegnarsi, in caso di affidamento dell'appalto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136;
- s) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. o in qualsiasi altra relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla medesima gara, oppure di trovarsi in una situazione di controllo, indicando l'impresa, ma di aver formulato autonomamente l'offerta;
- t) di accettare le condizioni contenute nel protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Cosenza ed il patto di integrità, sottoscrivendo apposite dichiarazioni prima della stipula del contratto;
- u) di essere in regola con il versamento della contribuzione nei confronti dei propri dipendenti;



- v) di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia) ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i.;
- w) di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità per qualunque inconveniente si verifichi nell'espletamento dell'appalto.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la domanda deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

4.1.2. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)

Il concorrente provvede a compilare il **documento di gara unico europeo** (abbrev. **DGUE**), attestando il possesso dei requisiti generali e speciali di cui al precedente Titolo 3 – *Soggetti ammessi, requisiti generali e qualificazioni*. L'operatore economico all'interno del DGUE dovrà attestare:

- a) l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica tra quelle di cui al punto 3.1.1; (condizioni dichiarate alla Parte II del DGUE)
- b) l'individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 4.2.3; (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)
- c) l'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 4.2.1 a 4.2.6; (condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE)
- d) l'assenza del motivo di esclusione di cui al punto 4.2.7; (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
- e) l'accettazione degli atti di cui al punto 4.2.8, la cui mancata accettazione costituisce autonomo motivo di esclusione; (condizione dichiarata alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)
- f) il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.3.1; (condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)

Inoltre, per ciascun operatore economico offerente o ausiliario, dichiarazioni attestanti:

- g) l'iscrizione in elenchi costituiti dal possesso delle pertinenti attestazioni SOA di cui al punto 3.3.3 lett. a); (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
- h) l'eventuale possesso dei sistemi di qualità di cui al punto 3.3.3 lett. b); (condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione D, del DGUE)

Per ciascuna offerta presentata da operatori economici in forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al punto 3.4, in quanto pertinenti.

(condizioni dichiarate nel DGUE:

- i) dall'operatore economico mandatario o capogruppo alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c), e inoltre all'appendice 5;
- j) dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
- k) dall'operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C);

4.1.2.1. Compilazione del DGUE

Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari. Deve essere altresì presentato dagli operatori economici indicati come subappaltatori ai sensi dell'articolo 105, comma 6, del Codice. Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.

Il DGUE è articolato come segue:



Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).

Parte II. Informazioni sull'operatore economico.

Sezione A. Informazioni sull'operatore economico, con l'indicazione, in successione:

- a) l'individuazione e la forma giuridica;
- b) il possesso delle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3 (articolo 84 del Codice);
- c) le modalità di partecipazione anche in caso di Forma aggregata, alla lettera a);
- d) in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
- e) in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d)

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3;

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento); è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento "a cascata").

Sezione D. indicazione delle terne di subappaltatori di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice.

Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati al punto 4.2).

Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 4.2.1 a carico di soggetti di cui al punto 4.2.3; inoltre, se ricorre il caso:

- a) precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
- b) misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
- c) misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 4.2.3, lettera b);

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 4.2.4;

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

- d) violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 4.2.5, lettera a);
- e) misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 4.2.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
- f) gravi illeciti professionali di cui al punto 4.2.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;
- g) conflitti di interesse di cui al punto 4.2.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 4.2.5, lettera e), relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 4.2.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune e informazioni;

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

- h) misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 4.2.2;
- i) sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 4.2.6, lettera f), con indicazione delle stesse;
- j) iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 4.2.6, lettera g);
- k) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 4.2.6, lettera h);
- l) regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 4.2.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;
- m) omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 4.2.6, lettera l);
- n) situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 4.2.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;

- o) condizioni di pantouflage o revolving door di cui al punto 4.2.7, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 4.2.3, lettera a);
- p) impegno al rispetto degli atti di cui al punto 4.2.8, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.

Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.3)

Sezione A. Idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A. richiesta al punto 3.3.1;

Sezione B. Capacità economica e finanziaria (omessa in quanto assorbita dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.3.3 lett. a) e dichiarate alla Parte II, Sezione A).

Sezione C. Capacità tecniche e professionali: nel caso l'operatore economico offerente sia carente di attestazione SOA al punto 3.3.3 lett. a) in categorie scorporabili, per le quali ricorre al subappalto obbligatorio in sostituzione dei requisiti di qualificazione mediante attestazione SOA: indicazione delle categorie (e se del caso, della quota percentuale delle stesse) per le quali ricorre al subappalto di cui al punto 3.4.5.

Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità di cui al punto 3.3.3 lett. b).

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime.

4.1.2.2. Casi particolari nell'utilizzo del DGUE

Parte II. Informazioni sull'operatore economico

Sezione A. ultima parte:

- a) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il mandatario o capogruppo deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l'indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
- b) in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l'indicazione degli altri consorziati;
- c) in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;

Sezione B. sono previsti spazi per l'individuazione di un numero limitato di soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento; in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell'appendice 1.

Sezione C. è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l'avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento «a cascata»).

Parte III. Motivi di esclusione



Sezione A. lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.

Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

a) quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;

b) quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Sezione D. numero 7; condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l'individuazione della condizione con riferimento all'operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d'una delle persone fisiche incardinate nell'operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

In caso di avvalimento, nel DGUE dell'operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall'articolo 89 del Codice.

4.1.3. Garanzia Provvisoria (articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

L'offerta è corredata, a pena esclusione, da:

a) **garanzia provvisoria** di euro 96.269,49, pari al 2% del prezzo base dell'appalto ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituita a scelta dell'offerente da:

a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del beneficiario di cui alla lettera e);

a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. Le polizze devono essere conformi allo schema tipo 1.1, approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31 (in G.U. n. 83 del 10 aprile 2018).

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; gli eventuali operatori economici cooptati possono essere omissi dall'intestazione.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

b) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, se l'offerente sarà aggiudicatario.

Tale impegno:

b.1) si intende assolto se la garanzia è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a), punto sub. a.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema tipo I.1, approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31 o riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;

b.2) in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore;

a) e b): la fideiussione e l'impegno del fideiussore devono essere sottoscritti con firma digitale, ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

c) riduzioni: l'importo della garanzia provvisoria è ridotto al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Le condizioni di cui al precedente punto sub. c) devono essere segnalate dal concorrente in modo inequivocabile, unitamente alla produzione della polizza, e saranno documentate o comprovate nella successiva fase di verifica. Il possesso della certificazione del sistema di qualità può essere assorbito dall'attestazione SOA, se questa riporta la pertinente annotazione.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni vengono accordate se il possesso dei requisiti è comprovato da tutte le imprese raggruppate o consorziate.

d) beneficiario della garanzia provvisoria è la C.U.C. "Costa Tirrenica" – Centro di Costo "Comune di Amantea".

4.1.4. Attestato di avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC) (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005)

L'operatore deve provvedere al versamento della somma di euro a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità definite nella deliberazione ANAC n. 1174 del 19/12/2018, http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f06a8f950a7780420b8daa5fe78c56a6.

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi dell'Anac (previa iscrizione online al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.anticorruzione.it>) con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura di selezione pubblica.

Il sistema consente il pagamento della contribuzione, pari ad € 140,00, secondo le seguenti modalità:

a) on-line, attraverso collegamento al servizio riscossione contributi dell'ANAC <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>, mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;

b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa.

4.1.5. PASSOE

Tutti gli operatori economici devono allegare il proprio «PASSOE», ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 157 del 17 febbraio 2016, rilasciato dalla stessa ANAC nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Per ciascuna offerta presentata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice:

- gli operatori economici che presentano offerta in forma singola devono allegare il proprio «PASSOE»;
- gli offerenti in Forma aggregata, ferma restando l'acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli operatori economici mandanti, devono allegare il «PASSOE» dell'operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), dal quale risultano gli operatori economici mandanti che hanno conferito il mandato.

4.1.6. Documentazione da presentare in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento

In caso di ricorso all'avvalimento, all'interno della documentazione amministrativa l'offerente all'interno della documentazione amministrativa dovrà prevedere:

- a) una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale la stessa si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio;
- d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria che attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
- e) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria che attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- f) il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente i requisiti e le risorse messe a disposizione. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria;
- g) il PASSOE dell'Impresa ausiliaria.

4.1.7. Dichiarazione, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016, in caso di subappalto.

In caso di subappalto per come già discusso ai punti 1.1, 3.4.5 e 3.4.6., l'O.E. concorrente dovrà produrre apposita dichiarazione con la quale sarà tenuto ad indicare le parti delle opere che intende subappaltare, da inserire anche all'interno del Documento di Gara Unico Europeo.

4.1.8. Patto di integrità

Il Patto di integrità, integrante il Piano Triennale Anticorruzione, adottato dalla Stazione Appaltante con Deliberazione della Giunta Municipale n. 14 del 30/01/2018.



Il Patto di Integrità, allegato al presente Disciplinare, dovrà essere debitamente completato negli appositi campi e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico in segno di accettazione.

4.1.9. Documentazione a corredo

Il concorrente allega, tra le altre, le seguenti documentazioni:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore/dei sottoscrittori;
- (in caso di sottoscrizione del procuratore), copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- visura camerale, dal cui oggetto sociale si evinca la pertinenza dell'attività dell'O.E. con l'oggetto dell'appalto;
- copia del DURC in corso di validità, attestante la posizione favorevole dell'O.E. nei confronti del pagamento degli obblighi contributivi;
- i bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando afferenti all'ultimo triennio, utili a dimostrare la solidità economica dell'O.E.;
- elenco dei principali lavori pubblici eseguiti dall'O.E. durante l'ultima decade, in relazione alle sole categorie dei lavori interessanti il presente appalto;
- la dichiarazione di accettazione delle prescrizioni e degli oneri previsti all'interno degli elaborati progettuali (All. A2);
- la dichiarazione sostitutiva con i quali indicare i familiari conviventi (All. A3).

4.2. Motivi di esclusione

4.2.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;



- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 2 del DGUE)

1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6, devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
3. Se la Stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla nota numero 2 sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa, dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
4. Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti numeri 2 e 3, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
5. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni;
6. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

4.2.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

Sussistenza di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all'articoli 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve, preventivamente, accertarsi dell'inesistenza di provvedimenti ostativi al rilascio della documentazione antimafia.

4.2.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti penali (articolo 80, comma 3, del Codice)

L'esclusione per i motivi di cui al precedente punto 4.2.1 è disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
 - in caso imprenditore individuale: il titolare;
 - in caso di società di persone: tutti i soci;



- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
 - in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
 - 1) i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
 - 2) il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
 - 3) il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
 - 4) altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
 - limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
 - in tutti i casi: i procuratori speciali e gli istitori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;
 - i direttori tecnici di cui all'articolo 87, comma 4, del Regolamento;
- b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente all'appendice 1 del DGUE)

1. Qualora l'operatore economico ometta l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) in carica, risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione sarà considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostative, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
3. Nel caso l'operatore economico nell'anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di cessione o di affitto di azienda o di ramo d'azienda, l'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto di cui al punto 4.2.1 è stata emessa nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell'ultimo anno presso l'operatore economico cedente o affittante.

4.2.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)**

L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

4.2.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)

- a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
 - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-bis) aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)**

1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:
 - gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la

- partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
- in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
 - in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione è ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.
3. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.

4.2.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), g), h), i), l), m), del Codice)

- c) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- a-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; disposizione introdotta dal DLgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017;
- a-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- b) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- c) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- d) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
- e) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- f) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), g), h), i), l), m)) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)

1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo

etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.

2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
 - è inferiore a 15;
 - è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
3. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
4. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.

4.2.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

4.2.8. Protocollo di legalità / Patto di integrità

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico in caso di mancata accettazione o mancato impegno alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, del Patto di integrità redatto in relazione alle disposizioni della delibera di Giunta Comunale n. 137 del 07/06/2011 con la quale si aderiva al protocollo di intesa con la Prefettura di Cosenza per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni dei lavori pubblici.



TITOLO 5

CARTELLA B “OFFERTA ECONOMICA”

5.1. Contenuto della Cartella B – Offerta Economica

In questa busta virtuale devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta economica. L'offerta economica generata dal Sistema, assolta la competente imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione di cui al punto 4.1, con le seguenti precisazioni:

- a) è redatta sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, con le modalità e alle condizioni di cui alla successiva lettera d);
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre;
- c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d) il ribasso offerto relativo all'esecuzione dei lavori si applica ai prezzi delle lavorazioni e agli importi dei lavori di cui al punto 2.1;
- e) è corredato obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, dell'incidenza dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui alla successiva lettera f);
- f) non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza indicati al punto 2.1;
- g) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

L'imposta di bollo dovrà essere assolta in modo virtuale come previsto dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. n. 642 del 1972, modificato dall'art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità).

Tale imposta ammonta a € 16,00 per l'offerta economica. A tal fine si segnala che con la risoluzione n. 12/E del 3 marzo 2015, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'imposta di bollo virtuale può essere assolta anche con modello F24 (o anche F23).

I codici tributi relativi all'imposta di bollo virtuale sono i seguenti:

- per il pagamento del bollo virtuale con modello F23, il codice tributo è 456T;
- per il pagamento del bollo virtuale con modello F24, il codice è 2501.

Il Codice Ufficio di competenza territoriale è TDL.

Poiché nella compilazione online dei modelli F23 ed F24 non è possibile inserire il CIG di riferimento della gara, al fine di consentire la verifica dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, il concorrente dovrà compilare e firmare digitalmente una dichiarazione recante, in allegato, a seconda del caso, il modello F24 o F23 attestante l'avvenuto pagamento di € 16,00, indicando l'oggetto e il CIG della gara. Detta dichiarazione dovrà essere inserita nella busta "Cartella A - Documentazione Amministrativa".



TITOLO 6

PROCEDURA DI GARA

6.1. Ammissione

6.1.1. Disciplina generale delle sedute

- a) Tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica;
- b) alle sedute pubbliche possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, attualmente in carica, oppure terzi nel solo caso siano in possesso di idonea procura notarile, previa esibizione di un documento di riconoscimento, in numero massimo di 2 (due) per ciascun offerente;
- c) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara, il Presidente del Seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso Seggio, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
 - ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il Seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori non è nota, è comunicata con le modalità di cui al punto 9.3.1.

6.1.2. Prima seduta pubblica del Seggio di Gara e verifica della documentazione amministrativa

In data 12/10/2020 alle ore 9.00, presso l'ufficio tecnico del Comune di Amantea, sede della C.U.C. Costa Tirrenica sita all'interno del Campus Tonnara in Amantea, avrà luogo l'insediamento, in seduta pubblica, del Seggio di Gara, oppure, in caso di impedimento, luogo data e ora saranno comunicate agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.3.1 almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo.

Il soggetto che presiede il Seggio di gara provvede:

- a) a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;
- b) ad esercitare, nei casi previsti dall'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 80 del 2016, prima di procedere all'esclusione, il soccorso istruttorio, assegnando un termine perentorio non superiore a 10 dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

6.1.3. Ricorso all'inversione procedimentale

Questa Stazione Appaltante, in virtù dei tempi ristretti messi a disposizione dal MIUR per addivenire alla proposta di aggiudicazione dell'appalto di che trattasi, si riserva la possibilità di ricorrere all'inversione procedimentale di cui all'art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Il ricorso all'inversione procedimentale dipenderà dal numero di concorrenti partecipanti alla gara, il quale potrebbe comportare più sedute pubbliche di gara per l'analisi delle documentazioni amministrative qualora lo stesso fosse elevato. Pertanto, in relazione al numero di partecipanti alla gara questa S.A. si riserva la possibilità di invertire le procedure di gara.

In tal caso, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 14 giugno 2019 n. 55 (recante conversione in legge del c.d. decreto "sblocca cantieri") il Seggio di Gara procederà all'immediata apertura delle offerte economiche ed alla lettura dei ribassi presentati da tutti i soggetti concorrenti.



Successivamente, nella stessa seduta il Seggio di Gara procederà ad effettuare, mediante estrazione a sorte, la verifica a campione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, in misura pari al 20% degli offerenti.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 95, comma 15, del codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

6.1.4. Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusione in fase di ammissione

a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti il cui plico:

- è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 1.2, indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
- non consente l'individuazione degli offerenti;
- le condizioni ostantive di cui alla presente lettera a), che comportano l'esclusione, si applicano anche se i casi previsti sono possibili solo in astratto, ovvero nel caso di mancata o erronea imposizione del limite temporale per la presentazione delle offerte da parte della Piattaforma telematica o nell'erroneo o incidentale accettazione, da parte della Piattaforma telematica, di offerte incomplete di una delle due buste virtuali;

b) sono altresì esclusi gli offerenti:

- in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi: l'esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
- i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma: l'esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
- gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l'esclusione è disposta sia per l'operatore economico offerente che ha fatto ricorso all'avvalimento che per l'operatore economico ausiliario, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice.

6.1.5. Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali

Il soggetto che presiede il Seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Titolo 4, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara e dal presente Documento. Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti:

a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.4, lettera a) oppure lettera b);

b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostantive alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;

c) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

d) che incorrono in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma del possesso dei requisiti non posseduti in origine o senza inclusione di nuovi operatori economici;

- e) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC ai sensi del punto 4.1.4, o hanno effettuato un versamento insufficiente; a tale scopo si precisa che:
 - la sola assenza della ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.2;
 - il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza della Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15;
- f) che non hanno effettuato il sopralluogo assistito, alle condizioni di cui al punto 4.1.6.
- g) che non possiedono la qualificazione adeguata o sufficiente per potersi limitare a subappaltare la categoria di lavori in misura non superiore al 30% dell'importo totale dell'appalto, come previsto dall'articolo 105, comma 2, del Codice.

6.2. Soccorso istruttorio

6.2.1. Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio

Fuori dai casi di cui al punto 6.1.4 e 6.1.5, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 6.2.2, gli offerenti:

- b) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione;
 - hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla firma digitale del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- c) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- d) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.F.I.E., hanno omesso:
 - l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;
 - le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere, sempre che i requisiti siano comunque posseduti e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine o l'indicazione del mandatario;
- e) che, in caso di:
 - consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
 - avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, sempre che il rapporto di avvalimento sia rinvenibile dalle dichiarazioni pertinenti; il soccorso non opera e l'esclusione è inevitabile qualora il contrasto con la normativa sia insanabile o non si abbia alcuna indicazione di ricorso all'avvalimento;
- f) la cui garanzia provvisoria:

- è stata omessa, o è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata o carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati;
 - non è corredata dall'impegno di un istituto garante autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, o tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;
- g) che non hanno dichiarato di impegnarsi a subappaltare le lavorazioni di cui al punto 3.4.5, per la/e quale/i non sono in possesso di adeguata qualificazione o non sono in possesso di qualificazione sufficiente, sempre che sussistano le condizioni di subappaltabilità nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice (se in presenza di s.i.o.s. > 15% aggiungere) e all'articolo 105, comma 5, dello stesso Codice;

6.2.2. Procedura di soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano comunque indicati in sede di partecipazione alla gara, preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero dell'impegno del fideiussore è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio;
- nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, in difetto di previsione espressa, la quota di partecipazione ed esecuzione dei servizi/forniture di ciascuna associata si presume corrispondente alla rispettiva qualificazione dichiarata. Ove la qualificazione dei componenti del raggruppamento conduca a conclusioni univoche, lo stesso sarà escluso dalla gara. Costituisce, parimenti, causa di esclusione dalla gara la qualificazione insufficiente della singola associata rispetto alla quota dalla stessa assunta.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.



Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

6.3. Conclusione della fase di ammissione

6.3.1. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- d) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2;
 - e) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
 - f) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
 - g) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
 - non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;
 - h) ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo del committente di cui al punto 1.4, entro due giorni dall'adozione di relativi atti, anche ai fini dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010.6.3.
- A questo punto, si registra la conclusione della fase di ammissione.

6.3.2. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione Appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6.4. Passaggio dalla fase di ammissione alla fase dell'offerta

Tutte le operazioni sono effettuate da un Seggio di gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento, dal dirigente o dal funzionario competenti in base all'ordinamento interno della Stazione appaltante, anche in forma monocratica.

Il soggetto che presiede il Seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.3.1, procede ai sensi del successivo punto 6.5.1.

6.5. Gestione della «Offerta economica»

6.5.1. Apertura della «Offerta economica»

Il Seggio di gara in seduta pubblica procede all'apertura delle buste dell'Offerta economica in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;

- e) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, distintamente per ciascun offerente;
- d) ad accertare la presenza, a corredo dell'offerta economica, dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente di cui al Titolo 5, lettera e), ai sensi dell'articolo 97, comma 10, del Codice;
- e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
- f) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2.

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta virtuale "Cartella B – Offerta Economica", le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
 - l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo;
- e) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, previsti dall'articolo 95, comma 10, del Codice ai sensi del Titolo 5, lettera e).
Si precisa che la mancata indicazione costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili da Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), sentenza 2 giugno 2016, causa C-27/15 ordinanza 10 novembre 2016, causa C-162/16.
- i) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, mancanti della firma di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- j) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara.

6.5.3. Formazione della graduatoria provvisoria

Il soggetto che presiede il Seggio di gara procede:

- a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
- b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- c) a conservare gli atti.

6.6. Offerte anomale o anormalmente basse

6.6.1. Individuazione delle Offerte anomale o anormalmente basse

Quando le offerte ammesse siano in numero superiore a 5 (cinque) il soggetto che presiede il Seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.3.1, in seduta pubblica:



- a) procede al sorteggio di uno dei cinque metodi di individuazione della soglia di anomalia previsti dall'articolo 97, comma 2 o 2-bis, del Codice; il sorteggio può essere fatto automaticamente dalla Piattaforma telematica;
- b) in applicazione del metodo sorteggiato procede al calcolo della soglia di anomalia;
- c) in applicazione di irrinunciabili principi di ragionevolezza, economia e conservazione degli atti giuridici, considerata l'assenza di una lesione degli interessi degli offerenti e che è rispettato il principio di imparzialità, qualora per evidenti e inevitabili ragioni aritmetiche l'applicazione del metodo sorteggiato ai sensi dell'articolo 97, comma 2 o 2-bis, del Codice:
- tutte le offerte ammesse risultino formalmente anomale (ovvero tutte le offerte risultino pari o superiori alla soglia di anomalia calcolata, fattispecie possibile in caso di sorteggio dei metodi di cui alla lettera d) o alla lettera e) della norma citata), la Stazione appaltante procede immediatamente ad un nuovo sorteggio pubblico per l'individuazione di un diverso metodo di calcolo della soglia di anomalia tra quelli previsti dalla norma;
 - nessuna delle offerte ammesse risulti formalmente anomala (ovvero tutte le offerte risultino inferiori alla soglia di anomalia, fattispecie possibile in caso di sorteggio dei metodi di cui alla lettera c) e alla lettera e) della norma citata), la Stazione appaltante, propone l'aggiudicazione a favore dell'offerta migliore (di maggior ribasso in quanto economicamente più conveniente).

6.6.2. Gestione delle Offerte anomale o anormalmente basse

- a) ai sensi dell'articolo 97, comma 2 o 2-bis, del Codice, sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità di cui al punto 6.6.1;
- b) quando le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 10 (dieci), la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 97, comma 8, procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità di cui al punto 6.6.1;
- c) quando le offerte ammesse siano inferiori a 10 (dieci), la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'articolo 97, comma 4,5 e 6 del Codice; ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

A seguito dell'esclusione automatica verrà individuato il soggetto primo classificato, formata la graduatoria provvisoria e proposta l'aggiudicazione.

Nel procedimento di calcolo per la determinazione della soglia di anomalia si prenderanno in considerazione non più di n. 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento.



TITOLO 7

AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui ai punti da 7.2.1 a 7.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.1, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.6, presupposte alla verifica di congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in seduta riservata:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta giudicata non anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione Appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 7.2.3;



- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, oppure ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare la non congruità dell'offerta può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- e) la stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
- f) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente, qualora lo stesso:
 - non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - non presenta le eventuali precisazioni richieste, entro il termine di cui alla precedente lettera d);
- g) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all'articolo 95, comma 5, del Codice;
- h) in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.

7.2.3. Contenuto delle giustificazioni

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di costruzione;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del Codice;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento, per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
 - b.2) basate su contratti di subappalto eccedenti il limite di cui all'articolo 105, comma 2, o dove il subappaltatore non garantisce i costi del personale ai sensi del comma 14, secondo periodo, della stessa norma;
 - b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.4) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore, diversi dal costo del personale di cui alla lettera e), punti sub. e.1) ed e.2), sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20% (venti per cento);
 - b.5) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.6) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
 - c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non

contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto sub. b.1);

c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;

c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;

c.4) che non garantiscono il rispetto delle norme e degli adempimenti in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali o comunque previste dal progetto a base di gara;

d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:

d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;

d.2) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;

d.3) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;

d.4) trasporti; tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;

d.5) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- direzione centrale dell'impresa;
- gestione e direzione del cantiere;
- eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
- personale impiegatizio e tecnico di commessa;
- eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
- imposte e tasse;
- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
- costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;

d.6) utile d'impresa;

d.7) oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 95, comma 10, del Codice e dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008;

e) con riferimento al costo del personale, sia con riferimento all'appaltatore che agli eventuali subappaltatori, le giustificazioni:

e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci

retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);

e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto sub. e.1);

e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;

e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.

7.3. Adempimenti preliminari all'aggiudicazione

7.3.1. Proposta di aggiudicazione

- a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che risulti la migliore in termini di prezzo, classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 6.5.3, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi dei punti da 7.2.1 a 7.2.3;
- b) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- c) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera d);
- d) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.

7.3.2. Verifica dei requisiti

Con tempestività e comunque prima dell'aggiudicazione di cui al punto 7.4.1, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.3.1 e da quello che segue in graduatoria, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, secondo periodo, del Codice, come segue:

- a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico con le modalità di cui al punto 9.3.1, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
- b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono fornire dall'operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
- c) è sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario; la mancata verifica comporta le conseguenze di cui al punto 7.4.3, lettera b);

- e) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;
- f) la Stazione appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l'ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in Forma aggregata;
- g) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.

7.4. Aggiudicazione

7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3.1, lettera c) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al punto 7.3.2.

7.4.2. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.

7.4.3. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione

- a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante può:
 - procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 7.3.2, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
 - imputare all'aggiudicatario revocato o all'aggiudicatario che recede, i danni emergenti di cui all'articolo 8.2, lettera f).



TITOLO 8

STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
- b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
- c) dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare sia superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo;
- d) della positiva verifica in materia antimafia mediante ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

8.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la Stazione Appaltante le dovute garanzie e assicurazioni come segue:
 - b1) la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - b2) la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;

- f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall'aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria;
- g) le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.150,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento;
- h) sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
- i) l'Aggiudicatario è tenuto a corrispondere **una somma pari all'1% dell'importo contrattuale**, determinato a seguito dell'affidamento, a titolo di onere per la gestione della Centrale di Committenza, per come stabilito all'art. 8 della convenzione che regola le attività della C.U.C. "Costa Tirrenica", approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2013.



Bover

TITOLO 9

DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONI, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1. Gestione della documentazione

9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:

- a) in forza dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000:
 - ai sensi del comma 1 della predetta norma, sono rilasciate in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
 - ai sensi del comma 2 della predetta norma, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- b) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti agli eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;
- c) devono essere sottoscritte con le modalità di cui al punto 1.3.3;
- d) in deroga a quanto previsto alla precedente lettera c), limitatamente a talune persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale (direttori tecnici, soci senza attribuzione di poteri), le relative dichiarazioni, se non effettuate dall'operatore economico concorrente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono effettuate dall'interessato con firma olografa prima della scansione per immagine del documento, corredate da fotocopia del proprio documento di riconoscimento e firmate digitalmente dall'operatore economico offerente.

9.1.2. Altre condizioni

- a) fermo restando quanto previsto al Titolo 4, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte ricorrendo ai modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione appaltante (All. A.1, All. A.2, All. A.3, e Modello DGUE), oppure devono essere rese adattando o completando gli stessi modelli qualora non siano previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice;
- c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, ogni altro atto o documento formato in originale su supporto analogico, può essere sostituito:
 - da copie contenute in documenti rilasciati da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali, se è apposta o associata, da parte del depositario pubblico o dal pubblico ufficiale, la firma digitale;
 - da copie per immagine su supporto informatico, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 emanate con d.p.c.m. 3 dicembre 2013 (in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 56);
- d) tutte le dichiarazioni devono essere caricate (upload) sulla Piattaforma telematica con le pertinenti firme digitali, come previsto ai punti 1.3.2 e 1.3.3.

9.1.3. Imposta di bollo

- a) l'offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo di **euro 16,00** (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:
- se assolta in modo virtuale, indicando sull'offerta la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972;
 - in modalità telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio@e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;
 - applicando la marca da bollo (contrassegno) sull'offerta prima della scansione per immagine, oppure indicando sull'offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all'Offerta economica; l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'offerente;
- b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

9.2. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

- a) agli offerenti esclusi o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti;
- b) a tutti gli offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.

9.3. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione, sopralluogo

9.3.1. Comunicazioni agli operatori economici

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:

- a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e unitamente alla pubblicazione sul profilo del committente di cui al punto 1.4 entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;
- b) mediante la pubblicazione sul profilo del committente di cui al punto 1.4, nei seguenti casi:
- comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
 - risposte ai quesiti degli offerenti (pubblicate in forma anonima);
 - ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice, per mancanza dei requisiti o per ogni altra causa imputabile all'operatore economico, anche ai fini dell'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice;
- c) se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), nei seguenti casi:
- eventuale soccorso istruttorio;
 - altre comunicazioni personali;



- d) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo;
- e) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;
- f) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari;
- g) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici in merito alle successive sedute pubbliche del Seggio di Gara sono effettuate con almeno un giorno di anticipo.

9.3.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile

a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:

- le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
- la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro e non oltre 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza dei termini fissati per l'inoltro delle offerte di gara;
- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini sopra indicati; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;

b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma telematica di gestione del procedimento; qualora le richieste di chiarimento vengano fatte pervenire in altro modo, le stesse non verranno prese in considerazione;

c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo del committente di cui al punto 1.4; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando, del Disciplinare di gara o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;



TITOLO 10

DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Controversie

10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Calabria, sede di Catanzaro, come segue:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla data di pubblicazione del bando di gara di cui al punto 1.5, lettera b), per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla pubblicazione sul profilo del committente (all'interno del sito web "Amministrazione trasparente") di cui al punto 1.4, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all'offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
 - dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

10.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

10.1.3. Protocollo di legalità

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al periodo precedente, l'esercizio della potestà risolutiva da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014.

10.1.4. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Codice, oppure

di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- k) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- l) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- m) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- n) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.

10.2. Altre disposizioni e informazioni

10.2.1. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

10.2.2. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- o) titolare del trattamento, nonché responsabile, è la C.U.C. "Costa Tirrenica" nella persona dell'ing. Francesco Stellato;
- p) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- q) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- r) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 - s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- s) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- t) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.2.3. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto:

- a) il Codice, come definito al punto 1.5.1, lettera a);
- b) il Regolamento, come definito al punto 1.51, lettera b);

- e) il DGUE di cui al punto 4.1.2 allegato del presente Documento;
- d) gli atti a base di gara;
- e) gli elaborati di progetto esecutivo.

10.2.4. Riserva di aggiudicazione

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

Amantea, li 21/09/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Ing Francesco STELLATO